



LEGGE 5 novembre 1963, n. 44 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 28 novembre 1963).

Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 novembre 1963:

TITOLO I.

Finalità, organico, dipendenza.

Art. 1.

Finalità.

Il Corpo dei Vigili Urbani è istituito per la vigilanza sulla circolazione stradale in tutto il territorio della Repubblica e inoltre, sotto la direzione dell'Ispettorato di Polizia, esplica funzioni di disciplina civile, industriale, commerciale, tributaria, fiscale, annonaria, igienica, previdenziale, e sorveglianza all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti dello Stato nonchè delle ordinanze emesse dalle Autorità.

In caso di necessità, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, coadiuva la Gendarmeria pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Il Corpo dei Vigili urbani attraverso le disposizioni del Comandante deve garantire una continuità di servizio ininterrotta diurna e notturna.

Il Congresso di Stato in ogni momento ha facoltà di attribuire determinati compiti anche straordinari che siano, comunque, compatibili con le prerogative e le funzioni del Corpo.

Art. 2.

Dislocazione dell'Ufficio del Comando.

L'Ufficio del Comando del Corpo dei Vigili Urbani ha sede nella Città di San Marino.

L'Ufficio deve tenere:

un memoriale giornaliero del servizio;

un inventario di consegna del materiale di casermaggio;
un carteggio per la corrispondenza;
una posizione matricolare per ogni componente il Corpo;
un registro delle contravvenzioni conciliate;
un registro delle contravvenzioni non conciliate;
un registro per gli automezzi in dotazione al Corpo.

L'Ufficio deve inoltre ai fini di legge:

un registro delle licenze di esercizio per il commercio, l'industria e l'artigianato, relativo a tutto il territorio sammarinese;
un registro delle licenze delle società esistenti in territorio sammarinese;
un registro dei possessori di cani nel territorio della Repubblica;
un elenco degli abbonati detentori di apparecchi radio- televisivi.

Art. 3.

Stazioni di Vigili Urbani.

Il Comando dei Vigili, previo nulla osta del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Interni, potrà istituire stazioni di Vigili Urbani nei Castelli ove esistano complessi industriali di una certa importanza o dove l'intenso traffico stradale lo richieda.

Le stazioni sono comandate da Vigili graduati.

Ogni Ufficio di stazione deve tenere e custodire, limitatamente alla competenza territoriale, tutti i registri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I Comandanti di stazione, quando avranno espletato il compiti d'ufficio, concorreranno al servizio esterno.

Non potranno tenere corrispondenza con l'estero ed in caso di necessità si rivolgeranno al Comando del Corpo dei Vigili Urbani.

Art. 4.

Organico.

Il personale appartenente al Corpo dei Vigili Urbani ha la qualifica d'impiegato statale fuori organico, disciplinato dal presente Regolamento.

Il Corpo dei Vigili Urbani è composto in ordine gerarchico, come segue:

- un Comandante (Maresciallo Maggiore);
- quattro graduati con le seguenti qualifiche:
 - a) un graduato di 1° con mansioni di Vice Comandante (Maresciallo);
 - b) due graduati di 2° (Brigadieri);
 - c) un graduato di 3° (Vice Brigadiere);
- tre vigili scelti, di cui uno addetto al dazio;
- quindici vigili;
- un vigile addetto all'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Le distinzioni per le qualifiche di cui sopra sono formate come da allegato n. 1.

Durante il periodo estivo sarà provveduto ad assumere in servizio, a seconda delle necessità, Vigili temporanei previa autorizzazione del Congresso di Stato.

Con l'organico surriferito il Comando dei Vigili Urbani deve provvedere alla istituzione di squadre per lo svolgimento di speciali compiti.

Art. 5.

Attribuzioni del Comandante.

Il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani ha la Completa direzione dell'organizzazione interna ed esterna del Corpo.

E' pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria.

Egli sovrintende all'espletamento dei compiti affidati al Corpo.

Vigila sulla disciplina del personale, infligge le sanzioni disciplinari di sua competenza, propone le ricompense, ha l'iniziativa delle proposte di provvedimenti di carattere generale tendenti a migliorare le condizioni del Corpo e la riuscita del servizio.

Cura personalmente l'istruzione e la formazione dei dipendenti.

Almeno una volta al mese controllerà le stazioni distaccate.

Deve tenere contratti giornalieri con l'Ispettorato di Polizia al quale riferirà sull'andamento dei servizi espletati per conto dell'Ispettorato stesso.

Art. 6.

Attribuzioni dei Graduati.

I Graduati coadiuvano il Comandante nel mantenimento della disciplina e nello svolgimento dei servizi oltre ad avere la piena responsabilità dei compiti loro affidati.

Gli stessi sono pubblici ufficiali ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Attribuzioni dei Vigili scelti.

I Vigili scelti coadiuvano i Graduati nel mantenimento della disciplina e nella esecuzione degli ordini di servizio, oltre ad avere piena responsabilità dei compiti particolari loro affidati.

Gli stessi sono pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

I Vigili scelti comandanti di stazione, durante il loro incarico, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 8.

Doveri dei Vigili Urbani.

Ai componenti il Corpo è imposta l'osservanza dei doveri inerenti in genere al loro ufficio, posizione e qualifica. Dovranno inoltre:

1°) mantenere un contegno corretto in servizio ed una condotta irreprensibile nella vita privata che affidi della loro moralità, ispiri fiducia sotto qualunque aspetto e sempre sia intonata al decoro della uniforme ed all'onere del Corpo;

2°) attendere al disimpegno delle proprie attribuzioni con zelo e diligenza secondo le norme del presente Regolamento per i vari servizi e secondo le istruzioni e gli ordini emanati dagli Organi Superiori; non accettare compensi per il disimpegno dei loro doveri;

3°) dimostrarsi sempre cortesi verso chiunque e particolarmente verso chi li richiede di notizie, indicazioni o di appoggio dimostrando tutta la loro premura per assecondarli;

4°) osservare regolarmente l'orario di servizio;

5°) rispondere verso l'Amministrazione, quando per propria colpa, siano causa di diminuzioni di introito o aumento di spese;

6°) mantenere intorno agli affari di servizio, che non siano di pubblica ragione, il piu' assoluto segreto;

7°) coadiuvarsi e supplirsi vicendevolmente in caso di assenza o d'impedimento, per il pronto e regolare disbrigo del servizio, senza riguardo o qualifica e a responsabilità di attribuzione;

8°) prestare l'opera propria in servizio dello Stato anche all'infuori delle ordinarie mansioni in tutte le contingenze e funzioni che vengono demandate per ragioni del loro ufficio, specie in caso di pubbliche o private calamità;

9°) sempre ed in ogni momento evitare di pronunciare parole sconvenienti ed agire con calma e ponderatezza per evitare ribellioni, specie quando gli animi sono eccitati;

10°) risiedere stabilmente in territorio sammarinese e, per coloro che fanno parte di stazioni distaccate, risiedere stabilmente nel Castello dove ha sede la stazione.

E' però data facoltà al Comandante di consentire deroghe a questa ultimata norma.

Art. 9.

Ammissione nel Corpo dei Vigili Urbani.

L'ammissione nel Corpo dei Vigili Urbani, in qualità di Vigile, avviene mediante concorso pubblico bandito dal Consiglio Grande e Generale.

L'aspirante deve presentare domanda al Corpo dei Vigili Urbani, in carta semplice, corredata dei sottonotati documenti:

certificato penale;

certificato di buona condotta;

certificato di cittadinanza;

titoli di studio;

stato di famiglia.

Avute le domande il Comando dei Vigili Urbani, onde non intaccare l'onorabilità del Corpo, le esamina, assumendo le opportune informazioni anche nei riguardi dei familiari.

Qualora dalle informazioni assunte risultasse menomata la ottima condotta morale e civile sia dell'aspirante che della moglie, oppure che l'aspirante non possedesse i requisiti di cui all'articolo successivo, il Comando dei Vigili Urbani, prima di ammettere l'aspirante al concorso, trasmette per le decisioni la domanda al Congresso di Stato.

Il programma di esami è previsto dall'allegato n. 2.

Art. 10.

Requisiti.

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30;

b) licenza di 5° elementare (purchè siano in possesso di una discreta cultura generale);

c) altezza minima 1,70 e visus non inferiore a 8/10 d. s.;

d) torace minimo m. 0,90;

e) presenza fisica adeguata, ed esenzione da malattie e imperfezioni che riducano la possibilità di prestare servizio incondizionato;

f) ottima condotta morale e civile;

g) cittadinanza sammarinese.

Gli aspiranti, che possono essere celibi od ammogliati, saranno sottoposti a rigorosa visita medica da parte di un sanitario designato dal Congresso di Stato.

I vincitori del concorso vengono assunti con la qualifica di Vigile in prova per un anno.

Art. 11.

Periodo di prova.

Durante il periodo di prova i Vigili sono tenuti a frequentare corsi d'istruzione e di addestramento, ed il relativo risultato è tenuto in conto ai fini della conferma o meno in servizio.

Superato il periodo di prova, su proposta del Comandante, il Congresso di Stato sanziona la assunzione effettiva del Vigile nel Corpo.

Su parere del Comando dei Vigili, il Congresso di Stato ha facoltà di prolungare il periodo di prova per un ulteriore termine non superiore ad un anno nei confronti del personale la cui nomina ad effettivo non si ritenga maturata.

Al termine del periodo di prova il personale in esperimento, non riconosciuto idoneo, è licenziato.

Del licenziamento viene data comunicazione motivata al Congresso di Stato.

Art. 12.

Qualifica di Vigile scelto.

La qualifica di Vigile scelto viene conferita mediante concorso interno per esami con le modalità di cui all'allegato n. 3.

Art. 13.

Qualifica di Graduato.

La qualifica di Graduato sia di 1° che di 2° e di 3° viene conferita, mediante concorso interno per esami, con le modalità di cui all'allegato n. 3.

Art. 14.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice per la nomina dei Vigili urbani è così costituita:

- presidente: Segretario di Stato per gli Affari Interni;
- vice presidente: Ispettore di Polizia;

- membro: Direttore delle scuole elementari;
- membro e segretario: Comandante dei Vigili Urbani.

Anche le qualifiche di cui ai precedenti artt. 12 e 13 vengono conferite dalla suddetta Commissione.

I verbali di detta Commissione, che contengono la graduatoria in conformità di quanto è prescritto a seconda dei casi dagli allegati 2 e 3, sono trasmessi al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

Art. 15.

Assunzione e requisiti del Comandante.

Il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani viene nominato dal Consiglio Grande e Generale e, dopo un periodo di prova di un anno, su riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni e dell'Ispettore di Polizia, viene assunto con la qualifica di effettivo.

Il Comandante deve possedere:

- a) i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 10;
- b) il diploma minimo di scuola media inferiore;
- c) età minima di anni 25 e massima di anni 40;
- d) la cittadinanza non sammarinese.

Il Congresso può derogare ai limiti stabiliti al comma c).

Art. 16.

Giuramento.

All'atto del passaggio ad effettivo il componente il Corpo deve prestare giuramento secondo la seguente formula:

"Io, componente il Corpo dei Vigili Urbani della Repubblica di San Marino, ammesso a far parte del Corpo predetto, giuro innanzi a Dio fedeltà ed obbedienza alla Repubblica medesima, di esercitare lealmente e da un uomo onesto l'impiego che mi viene confidato obbligandomi di riconoscere per mio unico e solo superiore il Consiglio Grande e Generale ed i suoi rappresentanti".

Art. 17.

Ogni anno, vengono compilate le note caratteristiche.

Per il Comandante sono compilate dall'Ispettore di Polizia e revisionate dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Per i Graduati, Vigili scelti e Vigili sono compilate dal Comandante e revisionate dall'Ispettore di Polizia.

Le note caratteristiche sono compilate come da modello allegato n. 4, formulando un giudizio per ogni paragrafo.

Il compilatore, al paragrafo g) dell'allegato n. 4, formula un giudizio complessivo classificando il componente con:

mediocre;

sufficiente;

buono;

ottimo.

Il revisore formula anche'esso un giudizio complessivo, adottando la classificazione di cui sopra.

Qualora il giudizio del compilatore e quello del revisore fossero discordi, avrà sempre valore la classifica del revisore.

Le note caratteristiche debbono essere firmate dal componente, dopo che questi ne ha presa visione.

Ogni fine d'anno le note caratteristiche vengono trasmesse dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni al Congresso di Stato, il quale ne prenderà atto, salvo l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 60 che sono di sua competenza.

Art. 18.

Matrimonio.

Il componente il Corpo dei Vigili Urbani, purchè non assunto in via temporanea, il quale durante il rapporto d'impiego intende ammogliarsi, ha l'obbligo di presentare domanda in carta semplice al Comando dei Vigili Urbani, specificando le generalità della promessa sposa.

Il Comando, assunte le opportune informazioni sulla moralità civile e penale della futura sposa, trasmette la domanda al Congresso di Stato per la conseguente autorizzazione.

Il Congresso, onde non intaccare la dignità del Corpo, terrà nel massimo conto la moralità della futura moglie.

In caso di inosservanza di quanto stabilito dal presente articolo il Vigile si considera dimissionario.

Art. 19.

Dipendenza.

Il Corpo dei Vigili Urbani dipende dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Il rapporto di dipendenza gerarchico fra i componenti il Corpo è costituito dalla qualifica; a parità dell'anzianità di servizio. La dipendenza si esprime con la subordinazione di ciascuna qualifica alla qualifica superiore.

TITOLO II.

Doveri specifici.

Art. 20.

Uniforme in servizio.

Gli appartenenti al Corpo dovranno vestire sempre durante il servizio l'uniforme e gli accessori di volta in volta prescritti dal Comandante, secondo le esigenze del servizio stesso ed in conformità dell'art. 67.

Art. 21.

Stato giuridico.

Tutti i componenti il Corpo, nell'interno della Repubblica, debbono considerarsi sempre nell'esercizio delle loro funzioni e rientrano nella disposizione di cui all'art. 8 della Legge 13 gennaio 1897.

In caso di necessità per decreto della Reggenza l'intero Corpo può essere militarizzato.

Art. 22.

Servizio.

I turni di servizio vengono stabiliti dal Comandante, con l'osservanza del riposo settimanale, e vengono segnati su apposito memoriale a cura di un Graduato.

Il servizio giornaliero è della durata minima di otto ore. Al termine di esso gli appartenenti al Corpo devono presentarsi al Graduato addetto al controllo del servizio per rendergli esatto conto del loro operato e per riferirgli le eventuali notizie di pertinenza.

Tutti i servizi hanno inizio e termine presso l'ufficio d'appartenenza.

Non è lecito, allo scadere dell'orario, dirigersi altrove senza prima essere transitati presso l'ufficio per riferire le eventuali notizie di pertinenza.

Art. 23.

Saluto.

I componenti il Corpo, oltre che ai propri superiori quando sono in divisa, devono il saluto ai Capitani Reggenti ai membri del Congresso di Stato, ai Segretari di Stato, ai Commissari della Legge, e a tutti i cittadini che li interpellano per qualsiasi motivo.

Il saluto si esprime portando la mano destra alla visiera del berretto o del casco, in modo che il braccio formi un angolo retto in senso laterale rispetto alla figura.

Art. 24.

Attività estranee al Corpo dei Vigili Urbani.

Tutti i componenti il Corpo devono astenersi da ogni manifestazione ed attività politica ivi comprese manifestazioni di sciopero estranee alle rivendicazioni del Corpo stesso. E' vietata loro l'iscrizione a qualsiasi partito o associazione sindacale.

Non possono esercitare altra attività lavorativa.

Il componente il Corpo, la moglie o i figli (sono esclusi i figli di età superiore agli anni 21), non possono essere titolari di licenza d'esercizio, nè possono gestire un esercizio sotto qualunque titolo.

Art. 25.

Comportamento in uniforme nei pubblici esercizi.

I Vigili Urbani, in divisa, possono entrare in esercizi pubblici per ragioni del loro speciale servizio.

Possono accedervi anche per ristorarsi, ma in tale evenienza procureranno di mettersi appartati e di intrattenersi solo il tempo strettamente necessario.

Art. 26.

Rapporti fra i componenti il Corpo.

Nei rapporti fra componenti di grado diverso a coloro che sono titolari di qualifiche superiori spetta il "lei" permettendo al cognome "signor".

I componenti il Corpo titolari di grado superiore si rivolgono con il "tu" ai Graduati inferiori od ai Vigili.

La posizione di attenti deve essere tenuta nei riguardi di ogni componente di grado superiore sia durante il servizio che in tutti i casi in cui intervenga colloquio per ragioni di servizio.

TITOLO III.

Diritti.

Art. 27.

Competenze mensili.

La retribuzione mensile spettante ai componenti il Corpo è stabilita come da allegato n. 6.

La retribuzione è suscettibile di aumenti o diminuzioni ogni qualvolta il Consiglio Grande e Generale stabilirà aumenti o diminuzioni per gli impiegati statali in organico di categoria simile.

La pignorabilità degli stipendi dei componenti il Corpo dei Vigili Urbani è regolata dalla Legge 27 maggio 1899 e da eventuali modifiche.

Art. 28.

Aumenti periodici.

La paga base è suscettibile di aumento periodico in base ai seguenti scatti biennali:

- dal I al IV: 10%;
- dal V all'VIII: 5%;
- dal IX al XVI: 2,5%.

Il servizio prestato in Corpi militari, purchè in modo continuativo e con esclusione del servizio saltuario prestato nella Guardia del Consiglio Grande e Generale, Milizia Uniformata, Concerto Militare e Guardia di Rocca, e il servizio prestato in altri impieghi statali della Repubblica è computabile agli effetti dell'anzianità e per qualsiasi altro beneficio, a meno che tale servizio non sia stato già liquidato in base alle leggi vigenti oppure che abbia avuto luogo un congedo dal servizio per indisciplina o incapacità.

Art. 29.

Cessioni sullo stipendio.

L'appartenente al Corpo dei Vigili Urbani può cedere fino ad un quinto del proprio stipendio mensile a garanzia e a pagamento di prestiti contratti presso Istituti di Credito sammarinesi.

La richiesta di cessione, che abbia ottenuto il nulla osta del Segretario di Stato per gli Affari Interni previo benestare della Reggenza, autorizza il Comando dei Vigili Urbani a versare all'Istituto di Credito interessato la quota mensile stabilita per il rimborso del prestito.

Art. 30.

Trattenuta per liquidazione.

La paga base e gli eventuali aumenti periodici dei Vigili sono soggetti ad una trattenuta pari al 7% per fondo quiescenza con un diritto al rimborso di detta trattenuta ove il servizio non superi un anno. Nel caso che il dipendente raggiunga il diritto alla liquidazione e non alla pensione, oltre alla normale liquidazione spettante gli sarà rimborsato il 4% versato a titolo di fondo pensione.

Ove il componente raggiunga il diritto alla pensione non gli sarà dovuto alcun rimborso.

L'indennità di funzione è soggetta ad una trattenuta del 3% per fondo liquidazione. Tale trattenuta è rimborsabile qualora il servizio non superi un anno.

Le trattenute del presente articolo non si effettuano per i Vigili temporanei o per i Vigili in prova, salvo l'integrazione dei versamenti all'atto dell'assunzione effettiva.

Art. 31.

Liquidazione.

I componenti il Corpo dei Vigili Urbani hanno diritto in caso di fine servizio, qualora non abbiano maturato il diritto alla pensione, ad una indennità di liquidazione pari a tante mensilità dell'ultima

paga base con gli aumenti periodici maturati e la tredicesima mensilità relativa, quanti sono gli anni di servizio prestati o considerati tali secondo le disposizioni del presente Regolamento.

L'indennità di liquidazione non viene corrisposta al componente che ha effettuato meno di un anno di servizio o che sia stato destituito.

In occasione di fine servizio il dipendente ha diritto alla liquidazione delle eventuali indennità liquidabili, calcolata sulla base del loro ultimo ammontare, comprensivo della parte di tredicesima mensilità afferente, moltiplicato per tanti anni corrispondenti a quelli in cui il componente le ha effettivamente percepite.

Le frazioni di un anno sono liquidate per dodicesimi.

Art. 32.

Proventi contravvenzionali.

Ai componenti il Corpo non spetta alcun provento contravvenzionale; essi avranno una indennità mensile stabilita dal Congresso di Stato.

E' facoltà del Congresso di corrispondere indennità straordinarie ai Vigili addetti a servizi speciali.

Art. 33.

Diritto alla pensione.

L'appartenente al Corpo dei Vigili Urbani ha diritto ad una pensione nella misura stabilita da apposita legge, salvo che non venga destituito.

Art. 34.

Assegni familiari.

I componenti il Corpo hanno diritto a percepire gli assegni familiari secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia per i dipendenti statali.

Art. 35.

Trasferte.

Il componente il Corpo è tenuto a recarsi in trasferta tutte le volte che per particolari situazioni d'ufficio o d'incarico il Comandante lo richieda.

Le spese di trasferta sono liquidate in base ad una tabella approntata dal Congresso di Stato.

Art. 36.

Riposo settimanale.

Compatibilmente con le esigenze del servizio al personale del Corpo è concesso, a turno, il riposo settimanale.

Per il personale addetto agli uffici si considera riposo settimanale quello che esso fruisce nei giorni festivi.

Art. 37.

Licenze.

Ai componenti il Corpo spetta una licenza annua nella misura seguente:

- a) nessun giorno di licenza nell'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione.
- b) 15 giorni di licenza durante il secondo anno di servizio;
- c) 20 giorni di licenza durante il terzo anno di servizio;
- d) 25 giorni di licenza durante il quarto anno di servizio;
- e) 30 giorni di licenza dal quinto anno di servizio in poi.

La licenza può essere fruita in uno o più periodi compatibilmente con le esigenze del servizio e, in ogni caso, nel periodo che va dal 15 settembre al mese di maggio compreso.

Possono essere concesse inoltre le seguenti licenze straordinarie:

- giorni 10 in caso di matrimonio;
- giorni 5 per grave lutto familiare.

Art. 38.

Irrinunciabilità delle licenze.

Le licenze di cui al precedente articolo non possono essere oggetto di rinuncia.

Il componente è obbligato a presentare domanda di licenza in carta semplice al Comando dei Vigili Urbani, attenendosi alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 39.

Concessione e assegnazione delle licenze.

Il Comando è tenuto a predisporre in tempo utile l'assegnazione delle licenze ai componenti in modo da assicurare la continuità del servizio.

Alla fine di ogni anno tutti i componenti il Corpo dovranno aver goduto la licenza nei termini stabiliti e pertanto non saranno concessi compensi a coloro che non avranno goduto della licenza durante l'anno, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 40.

Non saranno permessi recuperi di licenza oltre il maggio dell'anno successivo.

La licenza viene concessa:

- al Comandante, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni dietro nulla osta dell'Ispettore di Polizia;

- ai Graduati, Vigili scelti e Vigili, dal Comandante.

Art. 40.

Sospensione della licenza.

Il Comandante può trattenere o richiamare in servizio il componente durante la licenza.

In tal caso al componente spetta il compenso straordinario nella misura stabilita nell'articolo successivo, qualora non abbia la possibilità di recuperare la licenza entro l'anno in corso.

Art. 41.

Compenso per licenza non goduta.

Il compenso per licenza non goduta, per ragioni di servizio, è stabilito in 1/26 del solo stipendio base per giornata di licenza non goduta.

Art. 42.

Riconoscimenti.

Gli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente resi meritevoli nell'adempimento del loro dovere, possono essere premiati come segue:

- elogio del Comandante;
- encomio dell'Ispettorato di Polizia;
- encomio solenne del Congresso di Stato.

Inoltre agli stessi sono conferite le seguenti medaglie anche prima della fine del servizio, per decisione del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato, per i periodi di tempo indicati se si sono costantemente dedicati con assiduità, diligenza, zelo e capacità al servizio attribuito loro:

- medaglia in bronzo: 15 anni;
- medaglia in argento: 20 anni;
- medaglia d'oro: 25 anni.

Durante le ricorrenze e festività nazionali il componente il Corpo dovrà fregiarsi delle medaglie surriferite e nelle altre giornate dovrà fregiarsi del nastrino che distingue le predette medaglie.

Art. 43.

Assicurazione sugli infortuni.

Lo Stato provvederà ad assicurare tutti gli appartenenti al Corpo per gli infortuni in servizio.

Art. 44.

Aspettativa per motivi personali.

Il componente il Corpo, per ragioni personali, può chiedere l'aspettativa, senza retribuzioni, al Congresso di Stato, il quale, vagliati i motivi e chiesto il parere del Comando dei Vigili Urbani, la potrà concedere per un periodo non superiore ai sei mesi.

L'aspettativa non è computata agli effetti dell'anzianità, salvo che la stessa sia dovuta per malattia.

Art. 45.

Decesso del componente il Corpo.

Se il componente il Corpo muore durante il rapporto d'impiego, lasciando persone di famiglia a carico, queste riceveranno un assegno, a titolo di concorso nelle spese di ultima malattia, pari all'ultimo mese dello stipendio goduto dal defunto.

Le persone a carico e, in mancanza di esse, gli eredi legittimi o testamentari, percepiranno, inoltre, l'indennità di liquidazione se spettante al defunto.

Qualora la morte fosse dipendente da causa di servizio, le persone a carico o gli eredi, oltre alla indennità di cui all'art. 31, riceveranno i proventi di cui all'art. 43.

I funerali del componente il Corpo, se deceduto per infortunio o malattia dipendente da causa di servizio, sono a completo carico dello Stato.

TITOLO IV.

Stabilità in servizio.

Art. 46.

Stabilità.

Il componente il Corpo nominato effettivo può essere rimosso solo in seguito a dimissioni, collocamento a riposo, licenziamento, destituzione.

Art. 47.

Dimissioni.

Il componente il Corpo ha facoltà di dare in ogni tempo le sue dimissioni. Esse devono essere presentate per iscritto al Comando dei Vigili Urbani tre mesi prima di lasciare il servizio per il personale effettivo, due mesi prima per il personale in prova e dieci giorni prima per il personale temporaneo.

Le dimissioni sono comunicate al Congresso di Stato che ne prende atto, con facoltà per il medesimo di prolungare il termine di preavviso fino al doppio.

Il Congresso di Stato può sospendere la liquidazione di fine servizio conseguente a dimissioni quando sia in corso un procedimento disciplinare.

Si considera dimissionario il dipendente, il quale senza giustificato motivo abbandoni il proprio servizio per un giorno e non si ripresenti a seguito d'invito del Comando dei Vigili Urbani.

In tal caso il dipendente avrà diritto alla sola liquidazione di fine servizio ridotta di un terzo.

Le dimissioni dal servizio per qualunque ragione, che non sia di malattia, e qualora non siano stati raggiunti i limiti di età, comporteranno per il vigile la perdita del diritto alla pensione.

Art. 48.

Collocamento a riposo.

Gli appartamenti al Corpo sono collocati a riposo d'ufficio, qualunque sia la durata del servizio prestato, al compimento:

- per il Comandante degli anni 60;
- per i Graduati ed i Vigili scelti degli anni 55;
- per i Vigili degli anni 48.

TITOLO V.

Malattie ed inabilità.

Art. 49.

Malattie.

In caso di malattia l'appartenente al Corpo deve immediatamente darne avviso al Comando ed entro 24 ore trasmettere l'attestazione medica comprovante l'inabilità.

In ogni momento il Comando può procedere a controlli, con medici di propria fiducia.

Art. 50.

Inabilità.

Durante l'inabilità il componente il Corpo percepirà la paga intera, salvo che tale inabilità non superi i sei mesi.

Superando il periodo di sei mesi il componente si intende collocato in aspettativa per un massimo di un anno, con diritto a percepire metà paga. Qualora però la malattia dovesse dipendere da causa di servizio, il componente percepirà l'intera paga.

L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per cui fu disposta.

Il Comando dei Vigili Urbani può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Trascorso il periodo massimo d'aspettativa, il componente che non sia in grado di riprendere regolare servizio, oppure sia giudicato dai sanitari non idoneo al servizio incondizionato, viene ammesso, se ne ha diritto, al godimento del trattamento di cui agli articoli 31, 33, 43 del presente Regolamento.

Art. 51.

Malattia di carattere professionale.

Date le particolari condizioni del servizio, che viene eseguito all'aperto ed in qualsiasi stagione, le seguenti malattie si presumono di carattere professionale:

- forme reumatiche acute e cronicizzate con tutte le conseguenze e complicazioni, rigidità fino all'anchilosi articolare, vizi valvolari del cuore, ecc;
- forme infiammatorie infettive di tutte l'apparato respiratorio (riniti, faringiti, tonsilliti) purchè diano luogo ad eventuali complicazioni cardiache e renali;
- bronchiti, broncopolmoniti e complicazioni;
- pleuriti e loro degenerazioni in TBC polmonari;
- forme di TBC dell'apparato respiratorio, anche se preesistenti, quando nelle prolungate esposizioni alle intemperie trovano motivo di risveglio ed aggravamento;
- enteriti, enterocoliti e loro conseguenze, indisposizioni dell'apparato digerente, le gastriti, le duodeniti fino all'ulcera;
- colpi di sole, colpi di calore;
- otiti;
- congiuntiviti.

Art. 52.

Riconoscimento delle malattie per causa di servizio.

I riconoscimenti delle malattie di cui al precedente articolo devono essere richiesti dagli interessati con regolare domanda, in carta da bollo, al Congresso di Stato, corredata di certificati medici, lastre esami e quant'altro possa essere pertinente.

Il Congresso di Stato riconosce la malattia per causa di servizio su conforme parere di una commissione medica composta dal medico fiscale, da un medico di fiducia del Congresso e da un

medico di fiducia dell'interessato.

TITOLO VI.

Punizioni.

Art. 53.

Specie delle punizioni.

Le punizioni disciplinari, che devono essere annotate sulle cartelle personali di ciascun vigile, sono:

- a) richiamo;
- b) multa da L. 200 a L. 2.000;
- c) multa da L. 3.000 a L. 10.000;
- d) la censura, consistente in una lettera di biasimo;
- e) la riduzione dello stipendio base fino ad un quinto e sospensione dal servizio per 15 giorni;
- f) la sospensione dal servizio per un mese senza assegni;
- g) il licenziamento;
- h) la destituzione.

Gli importi delle multe saranno versati all'Ufficio Assistenza.

Art. 54.

Applicazione della punizione dei cui alla lettera a) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- negligenza in servizio;
- deficienza degli accessori della divisa;
- incuria nella pulizia personale;
- omissione del saluto ai superiori ed ai civili e mancata restituzione del saluto stesso.

Art. 55.

Applicazione della punizione di cui alla lettera b) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- ritardo non abituale ad intraprendere il servizio;
- atteggiamento scomposto e non dignitoso in servizio;
- conversazione in servizio con civili per cose non inerenti al servizio stesso;
- non tenere il sottogola in servizio;

- ritardo od omissione involontaria di comunicazioni inerenti al servizio.

Art. 56.

Applicazione della punizione di cui alla lettera c) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- contegno non corretto verso i superiori, ovvero verso il pubblico;
- allontanamento dal posto di servizio, per un periodo non superiore a 10 minuti;
- commenti su ordini di servizio;
- ritardo nel consegnare a che di dovere oggetti rinvenuti o sequestrati;
- intrattenersi in esercizi pubblici, in divisa, piu' del tempo necessario.

Art. 57.

Applicazione della punizione di cui alla lettera d) dell'art. 53.

La punizioni si applica per:

- recidività nelle mancanze di cui al precedente articolo;
- reclami irraguardosi nei confronti dei superiori o proteste;
- inosservanza del segreto d'ufficio, sempre che non costituisca reato;
- qualsiasi infrazione ai doveri previsti dal presente Regolamento;
- allontanamento dal posto di servizio per piu' di 10 minuti;
- non osservanza delle eventuali disposizioni interne, emanate dal Comandante a scopo di disciplina o di organizzazione, anche se non comprese nel presente Regolamento, salvo che non si rientri nell'insubordinazione alla dipendenza.

Art. 58.

Applicazione della punizione dei cui alla lettera e) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- recidività nelle mancanze di cui al precedente articolo;
- condotta immorale sia in servizio che nella vita privata;
- tolleranza di irregolarità riscontrate in servizio;
- ubriachezza fuori servizio;

- tendenza a contrarre debiti e a non soddisfarli a tempo debito;
- inosservanza abituale dell'orario di servizio;
- ricevere doni o compensi da chicchessia per motivi attinenti al servizio.

Art. 59.

Applicazione della punizione di cui alla lettera f) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- recidività nelle mancanze di cui al precedente articolo;
- atti o fatti tendenti a creare malcontenti o disordini fra gli appartenenti al Corpo;
- alterazione della verità nella compilazione di rapporti o verbali, sempre che non costituisca reato;
- grave abuso di autorità;
- ubriachezza in servizio;
- vendita, alterazione o prestito di oggetti di vestiario dell'Amministrazione;
- dichiarazione di indisposizione fisica, riconosciuta poscia, da visita fiscale, inesistente.

Art. 60.

Applicazione della punizione di cui alla lettera g) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- costante recidività nelle mancanze di cui ai precedenti articoli;
- perdita dell'ottima condotta morale e civile;
- aver riportato nelle note caratteristiche al termine del primo anno di servizio la classifica di "mediocre";
- aver riportato, nelle note caratteristiche, per i primi due anni consecutivi, la classifica di "sufficiente";
- partecipare in divisa a manifestazione politiche;
- infrazioni inerenti all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 61.

Applicazione della punizione di cui alla lettera h) dell'art. 53.

La punizione si applica per:

- qualsiasi atto doloso o colposo contro lo Stato sammarinese o contro Stati amici;
- qualsiasi condanna per reati dolosi;
- manifestazioni di sciopero o istigazioni allo sciopero;
- qualsiasi atto lesivo di natura non grave contro il patrimonio dello Stato;
- mancata fede al giuramento;
- insubordinazione alla dipendenza.

Art. 62.

Facoltà punitive.

Le punizioni dalla lettera a) alla lettera c) verranno inflitte dal Comandante.

Le punizioni dalla lettera d) alla lettera f) verranno inflitte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, dietro proposta gerarchica.

Le punizioni della lettera g) e della lettera h) verranno inflitte dal Congresso di Stato dietro proposte gerarchiche.

Art. 63.

Primo ricorso.

Contro i provvedimenti punitivi dalla lettera a) alla lettera f) è ammesso ricorso scritto alla Autorità immediatamente superiore a quella che ha inflitta la punizione.

Qualora la decisione non fosse di gradimento del punito, questi può inoltrare altro ricorso nel termine di dieci giorni al Congresso di Stato che sanziona in via definitiva.

Il ricorrente, comunque, è responsabile delle mancanze che egli, commettesse con il ricorso.

Art. 64.

Secondo ricorso.

Contro la deliberazione del Congresso di Stato che comporta il licenziamento, anche per classifica sulle note caratteristiche, o la destituzione, il dipendente può ricorrere al Giudice Ordinario di Appello per le cause civili costituito come Magistrato Amministrativo. Il ricorso deve essere presentato avanti alla Cancelleria del tribunale Commissariale entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento del Congresso di Stato.

E' data facoltà al Magistrato Amministrativo di aprire termini di prova e controprova in ordine al ricorso presentato.

La sentenza del Magistrato Amministrativo è inappellabile.

Art. 65.

Sospensione temporanea.

In qualsiasi momento il Comando del Corpo può procedere, in attesa delle decisioni del Congresso di Stato o in pendenza di procedimento penale, alla sospensione del dipendente dal servizio.

La sospensione in pendenza di giudizio può essere prolungata per tutta la durata del giudizio medesimo.

La temporanea sospensione comporta la perdita dello stipendio, salvo la reintegrazione del medesimo in caso di proscioglimento da ogni addebito.

TITOLO VII.

Norme particolari.

Art. 66.

Vessillo ufficiale del Corpo.

Il vessillo ufficiale del Corpo dei Vigili Urbani è composto di tre colori: giallo antico, bianco, lilla.

Art. 67.

Uniformi.

Agli appartenenti al Corpo è proibito apportare modifiche alle forme delle uniformi in dotazione, che saranno della seguente foggia:

Divisa invernale: di panno nero per i Vigili, di cordellino bleu per i Graduati e per il Comandante. Giacca ad un petto, con due tasche e due taschini di tipo militare; maniche senza risvolti; spalline rigide profilate di bianco ed azzurro; bottoni con impresse le "tre penne" e distintivi di grado color oro; placca di riconoscimento di color oro con il numero, da porsi sotto il taschino destro; mostrine raffiguranti lo stemma della Repubblica ai baveri della giubba, cappotto ed impermeabile, color oro; pantaloni senza risvolti; casco nero e sul frontespizio lo stemma della repubblica color oro; camicia bianca e cravatta nera; cappotto nero doppio petto con martingala e bottoni in oro; scarpe alte nere; berretto di panno per il Comandante, i Graduati ed i Vigili scelti;

Divisa estiva: di tela bianca per i Vigili, Graduati e Comandanti, della stessa foggia e usando le stesse spalline della divisa invernale; casco bianco con il medesimo stemma sopra indicato, camicia bianca e cravatta nera; scarpe bianche basse; berretto di tela bianca per il Comandante, i Graduati ed i Vigili scelti.

Art. 68.

Vestiario.

Il vestiario indicato nella allegata tabella n. 5 è a carico della Pubblica Amministrazione, la quale anche al rinnovo secondo la tabella stessa.

Art. 69.

Tessere personali.

I componenti il Corpo saranno muniti di tessera personale di riconoscimento. La tessera viene rilasciata al Comandante dall'Ispettore di Polizia ed ai Graduati, Vigili scelti e Vigili dal Comandante.

Art. 70.

Stati di servizio.

Il Comando dei Vigili Urbani dovrà tenere, per ogni dipendente, anche temporaneo, uno stato matricolare, con i dati anagrafici e le notizie relative alla assunzione, ai periodi di prova, punizioni, riconoscimenti e tutto quanto attiene al servizio prestato nel Corpo.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 71.

Norma transitoria.

All'entrata in vigore del presente Regolamento gli attuali componenti il Corpo, purchè non temporanei o di età superiore a quella prevista dall'art. 48, entrano di diritto nell'organico del Corpo, mantenendo la qualifica di cui sono in possesso, purchè tale qualifica non sia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 72.

Disposizione finale.

Qualsiasi legge o disposizione in contrasto con il presente regolamento è abrogata.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 novembre 1963-1663 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovan Luigi Franciosi - Domenico Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti

- tabella pag. 44/45 B.U. 3/1963 -